

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6161 del 17/12/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA AVIZOO S.A.S. DI POLLARINI STEFANO & C., con sede legale in Comune di Longiano Frazione Gualdo, Via Emilia Km 17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a deposito lettiera avicole sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Località Pieve di Ginestreto
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6338 del 17/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA AVIZOO S.A.S. DI POLLARINI STEFANO & C., con sede legale in Comune di Longiano Frazione Gualdo, Via Emilia Km 17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a deposito lettiera avicole sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Località Pieve di Ginestreto

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Sogliano al Rubicone in data 11/08/2020, acquisita al Prot. Com.le 7760 e da Arpae al PG/2020/117605 del

13/08/2020, da **SOCIETA' AGRICOLA AVIZOO S.A.S. DI POLLARINI STEFANO & C.** nella persona di Garavini Gianni, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Longiano, Frazione Gualdo Via Emilia km 17, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo **stabilimento adibito a deposito lettiera avicole, sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Località Pieve di Ginestreto**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del sottosuolo;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 7911 del 18/08/2020 acquisita da Arpae al PG/2020/119129, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisa da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Dato atto che in data 11/09/2020 il SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone, con nota Prot. Com.le 8773, acquisita da Arpae al PG/2020/130417, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 02/10/2020, il SUAP ha richiesto ulteriore documentazione integrativa con Nota Prot. Com.le 9609, acquisita da Arpae al PG/2020/141969;

Dato atto che in data 22/10/2020 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 10363 e da Arpae al PG/2020/155011 del 27/10/2020;

Considerato che in data 06/11/2020 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, acquisite al Prot. Com.le 11022 e da Arpae al PG/2020/165571 del 16/11/2020;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 11481 del 20/11/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/168924, il Responsabile Unità di Progetto Ambiente-Territorio-Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone, ha comunicato quanto segue: *"(...) si prende atto di quanto prodotto e dichiarato dal tecnico incaricato e si ritiene la predetta documentazione esaustiva"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 17/12/2020, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha dato anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del sottosuolo: Atto Prot. Com.le 11481 del 20/11/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/168924, a firma del Responsabile Unità di Progetto Ambiente-Territorio-Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **SOCIETA' AGRICOLA AVIZOO S.A.S. DI POLLARINI**

STEFANO & C. che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone;

Ritenuto di dover evidenziare alla ditta quanto precisato dal Responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" di seguito riportato:

"In relazione a quanto indicato dalla Ditta sul fatto che le lettiere avicole, che saranno stoccate presso questo stabilimento, risultano:

- escluse dal campo di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, per la parte destinata all'utilizzazione agronomica;*

- escluse dal campo di applicazione della Parte quarta del D.Lgs. 152/06 in quanto "sottoprodotti" ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06, per la parte destinata destinata ad impianti di produzione di biogas o di compostaggio;*

si ritiene necessario precisare, a livello generale, che la verifica circa la gestione del materiale in ingresso in conformità alle disposizioni di legge in materia di sottoprodotti e/o esclusione dalla disciplina di cui alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e smi attiene primariamente alla vigilanza e che a tal proposito rimane come onere a carico del gestore, che intende avvalersi della esclusione dai rifiuti o della qualifica di un materiale come sottoprodotto, la predisposizione di materiale probatorio adeguato da esibire in fase di vigilanza.

A tal fine, visto che la Ditta "Società Agricola AVIZOO sas di Pollarini Stefano & C." nelle integrazioni presentate ha indicato che intende depositare nello stabilimento in oggetto oltre alle lettiere avicole prodotte dai propri allevamenti anche lettiere avicole prodotte da altre distinte Ditte, si ritiene utile precisare che:

- queste Ditte, ancorché "appartenenti agli stessi soci" ed operanti "nella stessa filiera produttiva", devono essere considerate come distinti soggetti e l'autorizzazione al deposito in oggetto è riferita unicamente alla Ditta "Società Agricola AVIZOO sas di Pollarini Stefano & C.";*

- il deposito delle lettiere avicole destinate all'utilizzazione agronomica deve essere gestito nel rispetto dei criteri generali e delle norme tecniche disciplinate nel D.M. 25 febbraio 2016 e nel Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n.3, avendo cura di individuare correttamente i vari distinti soggetti in capo ai quali sono vigenti gli adempimenti previsti da tale Regolamento;*

- i contratti o gli accordi contrattuali tra il produttore del sottoprodotto e l'utilizzatore dello stesso devono prevedere esplicitamente anche l'intermediario o il cessionario, in quanto in ogni fase di gestione del residuo è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall'art. 184-bis del Dlgs 152/06, con particolare riferimento alla certezza dell'utilizzo nel caso di un deposito come questo gestito da un soggetto differente dal produttore e dall'utilizzatore;*

- nel deposito le lettiere avicole destinate all'utilizzazione agronomica devono essere adeguatamente separate da quelle classificabili come "sottoprodotti" destinate ad impianti di produzione di biogas o di compostaggio, come evidenziato dall'art. 8 del DM 13/10/2016 n. 246 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti";*

- deve essere individuato un tempo massimo previsto per il deposito del sottoprodotto, decorso il quale si presume che possano essere pregiudicate le caratteristiche merceologiche o di funzionalità per l'impiego previsto.";*

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Sogliano al Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **SOCIETA' AGRICOLA AVIZOO S.A.S. DI POLLARINI STEFANO & C.** (C.F./P.IVA: 00144110400) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Longiano Frazione Gualdo, Via Emilia Km 17, per lo **stabilimento adibito a deposito lettiera avicole sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Località Pieve di Ginestreto**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del sottosuolo**.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B** parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Sogliano la Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, per le emissioni diffuse derivanti dal deposito di lettiera avicole, escluse dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del Dlgs 152/06 e s.m.i., all'interno di struttura coperta aperta su tre lati, in attesa di essere conferite agli utilizzatori finali, che possono essere aziende agricole per lo spandimento oppure impianti di produzione di biogas o compostaggio.

Con la nota di trasmissione della istanza di Autorizzazione Unica Ambientale succitata prot. n. 7814 del 13/08/20, acquisita al prot. PG/2020/117605 del 13/08/20, il Comune di Sogliano al Rubicone ha altresì attestato *"la compatibilità dell'attività in oggetto con le previsioni urbanistiche vigenti"*.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i., il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sogliano al Rubicone con nota P.G.N. 7911 del 18/08/2020 acquisita al protocollo PG/2020/119129, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Sogliano al Rubicone;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2020/119146 del 18/08/20 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2020/156220 del 29/10/2020 l'Unità Agricoltura e Zootecnia del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

"Descrizione del ciclo produttivo da Relazione Tecnica - La Ditta intende utilizzare il capannone come deposito per le lettiera avicole prodotte nei propri allevamenti, in attesa del conferimento agli utilizzatori con i quali sono in atto contratti di cessione, quando gli stessi non hanno temporaneamente disponibilità per il ritiro. Il capannone fungerà da deposito temporaneo delle lettiera in attesa del conferimento ad utilizzatori terzi, per lo spandimento su terreni coltivati o presso impianti per la produzione di biogas come sottoprodotti. L'attività di stoccaggio, assimilabile ad una concimaia, prevede unicamente la viabilità di alcuni automezzi in concomitanza con le operazioni periodiche di pulizia degli allevamenti per il conferimento e lo scarico degli effluenti all'interno del capannone, e successivamente il carico degli effluenti sugli automezzi per il conferimento agli utilizzatori, operazione quest'ultima eseguita con l'ausilio di una pala meccanica. Durante il periodo di stoccaggio non si eseguiranno operazioni di trattamento o lavorazione degli effluenti in deposito; eventualmente si può utilizzare la pala meccanica per la sistemazione del cumulo. L'utilizzo del capannone con queste

modalità non richiede la presenza di addetti se non in occasione delle operazioni di carico degli effluenti sui mezzi per la spedizione agli utilizzatori.

Il capannone ha una platea in cemento di circa 3.000 mq di superficie, sulla quale è montato un telaio in travi d'acciaio per il sostegno della copertura a due falde in pannelli termoisolanti (tipo sandwich: due lastre di lamiera che racchiudono un pannello di poliuretano); la tamponatura laterale è presente per i primi 50 m nella parte nord su entrambe i lati costituita da una parete in cemento di 5,0 m di altezza, parzialmente rialzata nel lato sinistro con un muro di mattoni che lascia libera una luce di circa 0,75 m alla linea di gronda mentre per la restante parte del perimetro la delimitazione è data da un muretto in c.a. di altezza variabile da 1,0 a 2,0 m, interrotto in corrispondenza di un ampio accesso di circa 20 m nel lato Ovest. La testata Nord è parzialmente chiusa con due pareti in cemento armato di 5,0 m di altezza, che delimitano l'accesso Nord, recentemente parzialmente chiuso con l'allungamento delle pareti in cemento con un muro di mattoni. La testata Sud è solamente delimitata da un muretto di cemento di circa 2,0 m di altezza.

Quadro riassuntivo e caratteristiche delle emissioni da Relazione Tecnica - L'attività di deposito non prevede l'utilizzo di macchine e/o impianti con emissioni convogliate. Le lettieri avicole stoccate sono prodotte in cicli di allevamento con durata variabile da 60 giorni a 10 mesi circa e si presentano asciutte. Le lettieri vengono scaricate in uno o più cumuli in relazione al successivo conferimento all'interno del capannone, al riparo dagli agenti atmosferici, dove sostano senza essere movimentate, se non per una eventuale sistemazione del cumulo stesso, per un periodo che può variare da alcuni giorni ad alcune settimane, in attesa della disponibilità dell'utilizzatore al ritiro.

Il capannone, essendo aperto su tre lati, consente il mantenimento della aerazione dei cumuli, e la continua rimozione dell'umidità che si forma, favorendone una ulteriore disidratazione. La movimentazione dell'aria costituisce anche fonte di diffusione delle eventuali emissioni diffuse dai cumuli che, trattandosi di lettieri spesso molto stabilizzate, sono comunque limitate: inquinanti che possono essere prodotti (in quanto nei cumuli, in particolare se provenienti da cicli di allevamento di 60 giorni, prosegue l'attività di fermentazione batterica) sono l'ammoniaca, molecole organiche volatili e polveri. La produzione di questi inquinanti è condizionata dal grado di umidità delle lettieri, dalla presenza di organico fermentescibile, e dall'ossigenazione dei cumuli: le lettieri che sono rimaste nel capannone mediamente 10 mesi si presentano molto asciutte, a volte polverose, pressoché prive di sostanza organica fermentescibile, e i cumuli che si formano consentono la diffusione dell'aria al loro interno per cui sono una fonte emissiva scarsamente rilevante, in particolare se protette da agenti atmosferici e soggette a ventilazione; le lettieri che sono rimaste nel capannone mediamente 60 giorni si presentano sempre ben asciutte (umidità inferiore al 45%), in quanto provenienti da stabulazioni con ventilazione forzata, dove frequentemente vengono eseguiti rimpagli durante il ciclo per mantenerle bene asciutte. L'attività svolta presso il capannone è in tutto assimilabile ad una concimaia zootecnica, dove vengono transitoriamente depositati degli effluenti in massima parte già stabilizzati.

Conclusioni - Il relazione a quanto sopra rilevato e valutato non sussistono elementi ostativi alle emissioni in atmosfera esaminate ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06, in considerazione della tipologia delle emissioni e dei sistemi di contenimento proposti e del rispetto delle prescrizioni oltre a quanto di seguito indicato:

- il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati;
- tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. Le zone intorno al capannone devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- il pavimento del capannone dovrà essere periodicamente ispezionato al fine di verificare e garantire l'impermeabilizzazione dello stesso e la portanza a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato o dei mezzi utilizzati per la movimentazione;
- il gestore deve garantire buone condizioni ambientali all'interno del capannone in modo da assicurare idonee condizioni di umidità della lettiera;
- la pollina da stoccare in concimaia dovrà raggiungere un tenore di sostanza secca tale per cui si riducano le emissioni ammoniacali. Qualora la pollina si presenti umida (assenza di sbriciolamento allo schiacciamento verificabile analiticamente se il tenore di sostanza secca risulta inferiore al 60%) si dovrà procedere a coprire immediatamente, integralmente e totalmente tale pollina accumulata in concimaia,

con un adeguato strato di paglia o altro materiale assorbente tale da impedire il contatto con l'aria della pollina umida o con telo impermeabile;

- entro un anno dal rilascio dell'AUA, sui lati corti del capannone (a nord e a sud) si dovrà completare la schermatura verde posizionando una barriera vegetale in aggiunta alle vegetazione presente al fine di ostacolare la diffusione delle polveri e degli odori e con funzione paesaggistica. La barriera vegetale dovrà essere costituita da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o altre specie autoctone d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento). Anche la barriera verde già presente sui lati lunghi del capannone (a ovest e a est) dovrà essere adeguatamente curata e sostituite le eventuali fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento);*
- il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni."*

Con nota prot. 2020/0341557/P del 15/12/2020, acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/181983 del 15/12/20, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito, di seguito riportate:

"Esaminata la documentazione presentata, valutare le successive integrazioni della Ditta in data 22/10/2019, Sentito in merito il competente SPSAL per gli aspetti relativi al D.lgs 81/08

Si esprime Parere Favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza con la seguente prescrizione:

- Andranno previsti adeguati piani di controllo muscidae per la prevenzione e contenimento delle popolazioni*

ciò con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale.

La ditta è classificabile come industria insalubre di 1° Classe n. 42 gruppo B di cui all'elenco delle Industrie Insalubri contenuto nel D.M. 05/09/1994".

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione di quanto prescritto dalla Unità Agricoltura e Zootecnia del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e dalla Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, ha espresso le seguenti valutazioni:

- la Ditta ha predisposto una "Relazione tecnica di Livello 1", così come definita a pag. 7/19 della Linea guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del Dlgs 152/2006" approvata con determinazione DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae, nelle cui conclusioni si legge "Non sono state individuate fasi transitorie particolari che potrebbero essere fonte di produzione e diffusione di odori molesti, si raccomanda comunque di adottare, durante il trasporto delle lettieri, tutti gli accorgimenti per limitare la diffusione di polveri e odori (es telo di copertura o chiusura dello scarrabile di trasporto)". Si ritiene pertanto opportuno prescrivere l'attuazione di tali accorgimenti gestionali, come di seguito indicato:
 - ☐ al fine di limitare la diffusione di polveri e odori, il trasporto della lettiera in ingresso e in uscita dall'impianto dovrà essere effettuato con automezzi dotati di cassone chiuso o coperto con telone;
- in relazione alle prescrizioni impartite dalla Unità Agricoltura e Zootecnia in merito alla necessità di ispezionare periodicamente le strutture, gli impianti e la pavimentazione del capannone, si ritiene opportuno che tali ispezioni periodiche siano oggetto di annotazione in apposito registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica dell'Unità Agricoltura e Zootecnia del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, e delle successive valutazioni del responsabile del procedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

In relazione a quanto indicato dalla Ditta sul fatto che le lettieri avicole, che saranno stoccate presso questo stabilimento, risultano:

- escluse dal campo di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, per la parte destinata all'utilizzazione agronomica;
- escluse dal campo di applicazione della Parte quarta del D.Lgs. 152/06 in quanto "sottoprodotti" ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06, per la parte destinata destinata ad impianti di produzione di biogas o di compostaggio;

si ritiene necessario precisare, a livello generale, che la verifica circa la gestione del materiale in ingresso in conformità alle disposizioni di legge in materia di sottoprodotti e/o esclusione dalla disciplina di cui alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e smi attiene primariamente alla vigilanza e che a tal proposito rimane come onere a carico del gestore, che intende avvalersi della esclusione dai rifiuti o della qualifica di un materiale come sottoprodotto, la predisposizione di materiale probatorio adeguato da esibire in fase di vigilanza.

A tal fine, visto che la Ditta "Società Agricola AVIZOO sas di Pollarini Stefano & C." nelle integrazioni presentate ha indicato che intende depositare nello stabilimento in oggetto oltre alle lettieri avicole prodotte dai propri allevamenti anche lettieri avicole prodotte da altre distinte Ditte, si ritiene utile precisare che:

- queste Ditte, ancorché "*appartenenti agli stessi soci*" ed operanti "*nella stessa filiera produttiva*", devono essere considerate come distinti soggetti e l'autorizzazione al deposito in oggetto è riferita unicamente alla Ditta "Società Agricola AVIZOO sas di Pollarini Stefano & C.";
- il deposito delle lettieri avicole destinate all'utilizzazione agronomica deve essere gestito nel rispetto dei criteri generali e delle norme tecniche disciplinate nel D.M. 25 febbraio 2016 e nel Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n.3, avendo cura di individuare correttamente i vari distinti soggetti in capo ai quali sono vigenti gli adempimenti previsti da tale Regolamento;
- i contratti o gli accordi contrattuali tra il produttore del sottoprodotto e l'utilizzatore dello stesso devono prevedere esplicitamente anche l'intermediario o il cessionario, in quanto in ogni fase di gestione del residuo è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall'art. 184-bis del Dlgs 152/06, con particolare riferimento alla certezza dell'utilizzo nel caso di un deposito come questo gestito da un soggetto differente dal produttore e dall'utilizzatore;
- nel deposito le lettieri avicole destinate all'utilizzazione agronomica devono essere adeguatamente separate da quelle classificabili come "sottoprodotti" destinate ad impianti di produzione di biogas o di compostaggio, come evidenziato dall'art. 8 del DM 13/10/2016 n. 246 "*Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti*";
- deve essere individuato un tempo massimo previsto per il deposito del sottoprodotto, decorso il quale si presume che possano essere pregiudicate le caratteristiche merceologiche o di funzionalità per l'impiego previsto.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP Comune di Sogliano al Rubicone in data 11/08/2020 prot. n. 7760, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di ammoniaca, molecole organiche volatili e polveri derivanti dall'attività di deposito lettieri avicole sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) al fine di limitare la diffusione di polveri e odori, il trasporto della lettiera in ingresso e in uscita dall'impianto dovrà essere effettuato con automezzi dotati di cassone chiuso o coperto con telone;
 - b) il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati;
 - c) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e

manutenzioni. Le ispezioni effettuate dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 4**;

- d) le zone intorno al capannone devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
 - e) il pavimento del capannone dovrà essere periodicamente ispezionato al fine di verificare e garantire l'impermeabilizzazione dello stesso e la portanza a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato o dei mezzi utilizzati per la movimentazione. Le ispezioni effettuate dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 4**;
 - f) il gestore deve garantire buone condizioni ambientali all'interno del capannone in modo da assicurare idonee condizioni di umidità della lettiera;
 - g) la pollina da stoccare in concimaia dovrà raggiungere un tenore di sostanza secca tale per cui si riducano le emissioni ammoniacali. Qualora la pollina si presenti umida (assenza di sbriciolamento allo schiacciamento verificabile analiticamente se il tenore di sostanza secca risulta inferiore al 60%) si dovrà procedere a coprire immediatamente, integralmente e totalmente tale pollina accumulata in concimaia, con un adeguato strato di paglia o altro materiale assorbente tale da impedire il contatto con l'aria della pollina umida o con idoneo telo impermeabile o di tessuto non tessuto;
 - h) andranno previsti adeguati piani di controllo muscidae per la prevenzione e contenimento delle popolazioni;
 - i) **entro un anno** dal rilascio dell'AUA, sui lati corti del capannone (a nord e a sud) si dovrà completare la schermatura verde posizionando una barriera vegetale in aggiunta alle vegetazione presente al fine di ostacolare la diffusione delle polveri e degli odori e con funzione paesaggistica. La barriera vegetale dovrà essere costituita da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o altre specie autoctone d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento). Anche la barriera verde già presente sui lati lunghi del capannone (a ovest e a est) dovrà essere adeguatamente curata e dovranno essere sostituite le eventuali fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento);
 - j) il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio della attività di deposito lettiere avicole entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Sogliano al Rubicone la data di messa in esercizio della attività di deposito lettiere avicole, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotate le ispezioni effettuate alle strutture, agli impianti e alla pavimentazione del capannone, come richiesto ai precedenti **punti c) ed e)**.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO**PREMESSA**

Visto il "Rapporto tecnico scarico acque reflue domestiche" pervenuto in data 17/11/2020, acquisito al Prot. Com.le 11353 da Arpae-ST, nel quale non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo rapporto;

Atteso che nelle premesse del succitato Rapporto tecnico è evidenziato quanto segue:

- l'impianto non sarà presidiato e gli addetti (autisti) saranno presenti nell'impianto solo il tempo necessario al carico/scarico del mezzo di trasporto e pertanto si attribuisce all'insediamento una potenzialità pari a 1 abitante equivalente (a.e.);
- lo scarico proveniente dal fabbricato si immette in una fossa Imhoff da circa 5 a.e. e successivamente in una rete sub-irrigante;
- la fossa Imhoff è di volume proporzionato alla potenzialità dell'insediamento ai sensi della normativa vigente, con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari a litri 50 per a.e. (e comunque non inferiore a litri 250) e un volume minimo del comparto di digestione pari a litri 200 per a.e.;
- Lo scarico, denominato S1, si origina dai servizi igienici annessi al capannone utilizzato come deposito di lettiere avicole.

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	SOCIETA' AGRICOLA AVIZOO S.A.S. DI POLLARINI STEFANO & C. nella persona del Legale Rappresentante pro tempore
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Località Pieve di Ginestreto, Comune di Sogliano al Rubicone
Destinazione dell'insediamento	Deposito di lettiere avicole
Classificazione dello scarico	Acque reflue domestiche
Potenzialità dell'insediamento (in a.e.)	1
Recettore dello scarico	Strati superficiali del sottosuolo
Sistemi di trattamento prima dello scarico	n. 1 fossa Imhoff avente: -comparto di sedimentazione da L 496; -comparto di digestione da L 1141. Rete sub-irrigante da ml 18

PRESCRIZIONI

Lo scarico è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni contenute nel summenzionato parere di Arpae - ST:

1. il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
2. la fossa Imhoff dovrà essere svuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un

depuratore pubblico autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati e resi disponibili agli organi di vigilanza;

3. la fossa Imhoff e il pozzetto a cacciata devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
4. la sommità della trincea disperdente dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante, in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire la penetrazione di acque meteoriche nella rete disperdente. Si dovrà evitare che le acque meteoriche di dilavamento delle superfici coperte vadano ad interessare il terreno occupato dalla condotta disperdente.
5. è fatto obbligo dare immediata comunicazione tramite pec, all'Autorità Competente ed ad Arpa-ST, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
6. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
7. resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzato dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 .

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.